

Ravenna, 27/09/2013

da TARES a SERVICE TAX

**Le linee per una possibile
proposta di riforma della
norma**

Dott.ssa Elisabetta Martignoni

Responsabile BU Tributi e Finanza Locale AMGA Legnano spa

Coordinatrice Sottogruppo Norme e Regolamenti Gruppo Tares www.tares.it

1 – Sistema attuale della TARES (art. 14 DL 201/2011)

Soggetto passivo è l' **OCCUPANTE**

COMPONENTE “GESTIONE RIFIUTI URBANI” (GESTORE elabora il Piano Finanziario)
modalità **ordinaria**

- un **TRIBUTO COMUNALE** **natura tributaria** **soggetto attivo COMUNE**
per comuni che applicano **sistema di misurazione PRESUNTIVO coefficienti DPR 158/1999**
ma consentito anche con sistemi di misurazione PUNTUALE
+ Tributo Provinciale

modalità **opzionale**

- una **TARIFFA** (comma 29) **natura corrispettiva** **soggetto attivo GESTORE**
opzione solo per i comuni che hanno posto in essere **sistemi di misurazione PUNTUALE**
in coerenza alla sentenza 238/2009 Corte Costituzionale
+ Tributo Provinciale

COMPONENTE “SERVIZI INDIVISIBILI”

MAGGIORAZIONE (comma 13) **natura tributaria** **soggetto attivo COMUNE** dal 2014
€ 0,30 al mq per anno 2013 riservata allo **STATO**

1 – Sistema attuale della TARES

TARES 2013 anno terribile:

- **RIVOLUZIONE NORMATIVA** = nuova impostazione ed adeguamento delle banche dati
da TARSU: obbligo copertura al 100% dei costi, introduzione nuclei e classificazione delle attività per categorie
da TIA: ruolo del gestore ridimensionato e reso complicato sia per natura dell'entrata che per riscossione
- **MODIFICHE IN CORSO ANNO D'IMPOSTA** = incertezze applicative
da superficie catastale a superficie calpestabile
da nuovo regolamento a mantenimento del DPR 158/1999
da riscossione diretta del comune ad affidamento ai soggetti gestori o affidatari
- **MODALITA' DI RISCOSSIONE** = rigidità del sistema di riscossione, in particolare per saldo
obbligo di utilizzo F24 o bollettino ministeriale
- **SCADENZE** = crisi di liquidità ed incertezze normative
posticipazione 1° scadenza posticipata a luglio
saldo con maggiorazione entro 16/12/2013 (lo dice la risoluzione 9/2013 Agenzia Entrate ma non la normativa)

MAGGIORAZIONE ALLO STATO = complicazioni nella gestione e riscossione
come rendicontare la maggiorazione? E nel caso di tariffa corrispettiva, quante complicazioni per il gestore!!

2 – Ipotesi di SERVICE TAX

Nota del Governo 01/09/2013

COMPONENTE “GESTIONE RIFIUTI URBANI”

Soggetto passivo è l' **OCCUPANTE**

- **TARI** natura tributaria soggetto attivo **COMUNE**
*sistema di aliquote parametrate con ampia flessibilità
commisurata alla superficie
nel rispetto del principio chi inquina paga*

COMPONENTE “SERVIZI INDIVISIBILI”

Soggetto passivo sono sia l' **OCCUPANTE** che il **PROPRIETARIO**

- **TASI** natura tributaria soggetto attivo **COMUNE**
*commisurata alla superficie o alla rendita catastale
limitazione delle aliquote verso l'alto per preservare la capacità fiscale*

SISTEMI A CONFRONTO

TARES

Soggetto attivo
COMUNE (TARES TRIBUTO e MAGGIORAZIONE)
GESTORE (TARES CORRISPETTIVO)

Soggetto passivo
OCCUPANTE (TARES e MAGGIORAZIONE)

COMPONENTE “GESTIONE RIFIUTI URBANI”

modalità **ordinaria**
– un **TRIBUTO COMUNALE** natura tributaria
sistema di misurazione **PRESUNTIVO**
ma anche misurazione **PUNTUALE**

modalità **opzionale**
– una **TARIFFA** (comma 29) natura corrispettiva
misurazione **PUNTUALE**

COMPONENTE “SERVIZI INDIVISIBILI”
MAGGIORAZIONE (comma 13) natura tributaria
€ 0,30 al mq

SERVICE TAX - Nota del Governo 01/09/2013

Soggetto attivo
COMUNE (TARI e TASI)

Soggetto passivo
OCCUPANTE (TARI e TASI)
PROPRIETARIO (TASI)

COMPONENTE “GESTIONE RIFIUTI URBANI”

TARI natura tributaria
sistema di **aliquote** parametrize con ampia flessibilità
commisurata alla **superficie**
nel rispetto del principio **chi inquina paga**
+ Tributo Provinciale

COMPONENTE “SERVIZI INDIVISIBILI”
TASI natura tributaria
commisurata alla **superficie** o alla **rendita catastale**

Alcune dichiarazioni sulla Service Tax

14/05/2013 - Il **governo** accoglie un ordine del giorno a firma di alcuni parlamentari, impegnandosi, in vista della annunciata riforma di IMU e TARES, a **tenere separato l'ipotizzato tributo per i servizi indivisibili dalla tariffa rifiuti, eliminando così dalla TARES la prevista maggiorazione di euro 0,30 per mq.** L'OdG impegna inoltre il Governo ad imprimere una più chiara **politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti** che prevedano **l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria** e l'applicazione del tributo soltanto per via eccezionale fino alla messa a punto di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti, in aderenza al principio comunitario **"chi inquina paga"**.

10/09/2013 – L'ex ministro dell'ambiente **Clini** dice che la Service Tax dovrà essere un'**opportunità e non uno strumento per far quadrare i conti**, ed avrà senso solo se si baserà sulla **quantità di rifiuti prodotti e non sui metri quadrati**

13/09/2013 – **Legambiente** lancia una petizione popolare per inserire **sistemi premianti per comportamenti virtuosi di cittadini e aziende**, e gestione **rifiuti da trattare al pari di tutte le utenze**, con reale applicazione del principio "chi inquina paga".

20/09/2013 – Il ministro dell'ambiente **Orlando** ha costituito un gruppo di esperti per definire la cornice della nuova tassa sui rifiuti prevista nella Service Tax che consenta **l'applicazione di tariffe puntuali** che potranno essere scelte dai comuni **in sostituzione della tassa**, predisponendo una bozza di **regolamento per tariffe puntuali**. Vale il principio di copertura dei costi del servizio. Si punta alla **separazione dalle altre tasse locali**.

Proposte per una normativa sulla tariffa TARI

SERVIZI INDIVISIBILI

Separazione rifiuti – servizi indivisibili, evitando una Service Tax binomia

Il prelievo sui rifiuti deve potersi muovere verso logiche sempre più lontane dalla logica tributaria e sempre più vicine alla logica di servizio a rete

PRELIEVO SUI RIFIUTI

La norma deve permettere **un'agevole transizione** dalla natura tributaria alla **natura corrispettiva** con tariffe commisurate alla produzione di rifiuti

Va fornito un **aiuto ai comuni** nella transizione alla misurazione puntuale ed all'evoluzione della sensibilità ambientale

La tariffa deve essere vista come **strumento di gestione** del settore (direttiva 98/108/CE)

Deve essere previsto un **ampliamento dell'oggetto di commisurazione** ed una conseguente **revisione del DPR 158/1999**

Va lasciata ai comuni ampia **libertà nelle forme di affidamento e riscossione e nelle scelte di gestione attiva**

Va effettuato uno sforzo normativo in direzione di **una semplificazione della normativa**

E' importante procedere sulla strada del consolidamento della tariffa basata sul **Piano Finanziario a copertura totale dei costi** del servizio (compresi i CPR)

Di seguito si suggeriscono al legislatore alcuni interventi urgenti a decorrere sin dal 01/01/2014

ART. 14 D.L. 201/2011 – MAGGIORAZIONE

COMMA 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

COMMA 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

COMMA 13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

COMMA 21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

COMMA 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, **compresa la maggiorazione di cui al comma 13.**

COMMA 28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, **esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.**

COMMA 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

***Proponiamo
l'abrogazione dei commi
indicati che riguardano la
maggiorazione a
decorrere dal 01/01/2014***

**L'entrata sarà finanziata da un prelievo
separato dalla TARES e semplificherà
notevolmente la gestione della TARES**

COMMA 35 ART. 14 D.L. 201/2011

COMMA 35.

EMENDAMENDATO NELLA LEGGE DI STABILITA' 2013 E DALLA CONVERSIONE IN LEGGE del D.L. 14/01/2013 n. 1

(1° periodo) I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **possono affidare, fino al 31 dicembre 2013**, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2.

(2° periodo) Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della **maggiorazione** di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **secondo le disposizioni** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite **apposito bollettino** di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. **ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.** (aggiunto in conversione al DL 35/2013)

(3° periodo) **Con uno o più decreti** del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.

(4° periodo) **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.**

(5° periodo) Il versamento del **tributo**, della **tariffa** di cui al comma 29 nonché della **maggiorazione** di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**.

(6° periodo) I **comuni possono variare** la scadenza e il numero delle rate di versamento.

(7° capoverso) **Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato (ad aprile) a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.**

(8° capoverso) Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in **acconto**, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA1 oppure di TIA2.

(9° capoverso) Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA1 oppure alla TIA2 applicate dal comune nell'anno precedente.

(10° capoverso) In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29.

(11° capoverso) Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.

(12° capoverso) L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

(13° capoverso) È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

L'attuale comma 35 è inadeguato

Proposta di testo riformato : Il versamento del tributo e della tariffa di cui al comma 29 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o approvate dal Comune.

ART. 14 D.L. 201/2011 – TARIFFA CORRISPETTIVA

COMMA 29. I comuni che hanno applicato **sistemi di misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico* **possono**, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

COMMA 30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12

(abrogato dalla legge di stabilità – il rimando andrebbe fatto al comma 9)

COMMA 31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

tipo di prelievo: **TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA**

Riteniamo importante incentivare il passaggio a sistemi tariffari commisurati alla produzione di rifiuti e al servizio reso

*** Proposta di emendamento:** “o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso”

La misurazione puntuale non sempre è effettuata con tecniche di pesatura, poiché la pratica ha visto sviluppare sistemi di misurazione connessi a parametri volumetrici e altri sistemi gestionali che permettano l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione tali da rendere la tariffa commisurabile al servizio reso, nel rispetto della Sentenza Corte Costituzionale n. 238/2009.

La normativa secondaria potrà regolare tempi e modi del passaggio da misurazione parametrica a puntuale del rifiuto, per arrivare alla effettiva commisurazione della quota variabile della tariffa ai rifiuti prodotti

COMMA 2 ART. 14 D.L. 201/2011

COMMA 2. Soggetto attivo
dell'obbligazione tributaria è il **comune** nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Riteniamo importante lasciare al comune ampie possibilità di scelte gestionali

Proposta di emendamento: Il soggetto attivo può affidarne le fasi di gestione, accertamento e riscossione, anche disgiuntamente, ai soggetti di cui al comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani o può deciderne la gestione, accertamento e riscossione attraverso forme associate.

EMENDAMENTO SIMILE ERA GIA' STATO APPROVATO NELLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA ed inserito nel Disegno di Legge che sta modificando il D. Lgs. 152/2009, respinto in sede di conversione